

**A.Di.S.U. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELL'UMBRIA
Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"**

Spett.le Operatore Economico

LETTERA D'INVITO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. d) DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEI LAVORI AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COLLEGIO CASA DELLO STUDENTE DI VIA PASCOLI IN PERUGIA" – CUI L00453460545202400001 CUP H94B16000160002

Codesto operatore economico è invitato a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione, della propria migliore offerta secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nella presente lettera d'invito.

Premesse

Con determinazione n. 443 del 13.05.2024 l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria ha avviato un'indagine di mercato, tramite la piattaforma telematica Portale Acquisti Umbria, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici **da invitare, in numero di quindici, a procedura negoziata senza bando ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. d) D.Lgs 36/2023 (Codice)**, per l'affidamento dei lavori avente ad oggetto "*Interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria del Collegio Casa dello Studente di via Pascoli in Perugia*" CUI L00453460545202400001 CUP H94B16000160002.

Con determina a contrarre n. 815 del 16/09/2024 l'Agenzia ha disposto di procedere allo svolgimento della procedura negoziata senza bando in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, del **prezzo più basso**, invitando i 15 operatori economici sorteggiati tramite piattaforma telematica, tra quelli che hanno regolarmente presentato manifestazione di interesse.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale dei lavori dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del Codice con CUI L00453460545202400001.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Perugia.

Il numero identificativo gara è: CIG B311C42637

Il Codice Unico di Progetto è: CUP H94B16000160002

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta integralmente mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'A.Di.S.U. utilizza la piattaforma telematica denominata Portale Umbria Acquisti gestita da NET4MARKET-CSAMED SRL, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma è a disposizione il Contact Center di Portale Umbria Acquisti telefonando al numero 0372/080708.

L'amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, con sede in Via Benedetta 14 – 06123 Perugia, tel. 075/4693100 Sito internet: www.adisu.umbria.it PEC: adisulpec@adisulpec.it

Dirigente del Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio": Dott. Gianluca Sabatini
E-mail: gianluca.sabatini@adisulpec.it

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Elena Chessa
E-mail: elena.chessa@adisulpec.it

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice è l'Avv. Costanza Ciabattini
E-mail: costanza.ciabattini@adisulpec.it

ART. 1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della presente procedura comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato con Decreto Amministratore Unico n. 42 del 12/09/2024
- 2) Lettera di invito
- 3) Disciplinare telematico
- 4) Modello Domanda di partecipazione
- 5) DGUE

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [Avvisi e Bandi | Amministrazione Trasparente \(adisulpec.it\)](#) e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste dal Disciplinare telematico, almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 3 Art. 88 del Codice. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro (4) giorni prima, ai sensi del comma 3 Art. 88 del Codice, della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'allegato Disciplinare telematico.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la S.A. e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e per quanto

non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopraindicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

È onere dell'Operatore Economico consultare la piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il periodo di espletamento della gara.

Salvo se diversamente disposto dal presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC adisu@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DI LAVORI

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento oggetto dell'appalto è così individuato dalla Stazione Appaltante: **"INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COLLEGIO CASA DELLO STUDENTE DI VIA PASCOLI IN PERUGIA"**.

Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo con interventi di ristrutturazione edilizia agendo sulle componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche del fabbricato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

Le specifiche tecniche risultano dagli elaborati che compongono il progetto esecutivo, verificato da un organismo esterno e validato dal RUP con verbale del 12/09/2024 ed approvato con Decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 42 del 12/09/2024.

2.2 CATEGORIE DEI LAVORI

Sono di seguito individuate, ai sensi del comma 4 dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, la categoria prevalente e le categorie scorporabili:

Lavorazione	Categoria All.II12 D.lgs. 36/2023	Importo	%	Prevalente o scorporabile	A qualificazione obbligatoria (SI/No)	Subappaltabile (SI/No)	Avvalimento
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG 2 – Classifica III Bis	1.313.284,16 €	58,50	Prevalente	Si (art.100, c.4 D.Lgs.36/2023)	Si, nei limiti del 50% dell'importo della categoria	NON AMMESSO (Art.132, c.2 D.lgs. 36/2023)
Impianti tecnologici	OG 11 – Classifica III	931.665,03 €	41,50	Scorporabile	Si (art.100, c.4 D.Lgs.36/2023)	Si, al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente	NON AMMESSO (Facoltà di cui all'art. 104 c.11 D.lgs. 36/2023)
Totale APPALTO		2.244.949,19 €	100				

ART. 3) IMPORTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA

3.1 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta a complessivi € 2.244.949,19 (euro duemilioniduecentoquarantaquattromilanovecentoquarantanove/19) al netto di Iva, di cui:

- € 508.851,30 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- € 66.560,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso ammonta ad € 2.178.388,40, ovvero dell'importo a base di gara da cui vengono sottratti i costi per l'attuazione dei piani della sicurezza. **Detto importo comprende i costi della manodopera**, che sono stati individuati, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del CCP2023, dalla S.A. pari ad € 508.851,30. Gli stessi sono scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 14, del CCP2023, ma come ritenuto dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2154/2023 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Resta ferma la possibilità per l'O.E. di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del CCP2023.

Quanto sopra detto è riassunto nella seguente tabella:

		Importo soggetto a ribasso	Importo non soggetto a ribasso
1	Importo esecuzione lavori a misura (L), di cui:	€ 2.178.388,40	
2	di cui importo degli oneri per la sicurezza (OS)	€ 48.603,03	
3	di cui costi della manodopera (CM)	€ 508.851,30	
4	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza		€ 66.560,79
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 2.244.949,19	

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «Importo soggetto a ribasso», al netto del ribasso percentuale che sarà offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo dei Costi per l'attuazione del piano di sicurezza determinato al rigo 4, della colonna «Importo non soggetto a ribasso».

Ai sensi dell'art. 11 del Codice i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono quelli del settore edile e del settore metalmeccanico.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sopra indicati oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice, nel caso in cui il concorrente indichi nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, la stazione appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, verifica la equivalenza delle tutele.

Finanziamento: l'appalto è finanziato con risorse concesse dal MUR, giusto Decreto Ministeriale n. 1488 del 06.11.2023 - Allegato B, pubblicato sulla GURI S.G. n.4 del 05.01.2024 e con finanziamento regionale, approvato con DGR 1600 del 21/12/2015 e DGR 567 del 2016, per come rettificato con DGR 428 del 29/05/2020 ed in ultimo con DGR 178 del 10/03/2021.

Revisione dei prezzi: a norma dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 si applica la revisione prezzi nei modi indicati

all'art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Amministrativa.

Modifica del contratto in fase di esecuzione: le modifiche del contratto in fase di esecuzione sono disciplinate dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Amministrativa.

Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto è stipulato a "misura" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disposto nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, dall'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 nonché sulla base di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, l'appalto non è suddivisibile in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali in quanto i relativi lavori consistono nella riqualificazione complessiva dell'immobile, e pertanto la sua suddivisione in lotti intermedi non permetterebbe la funzionalità dei medesimi nonché si configurerebbe come un illegittimo frazionamento artificioso dell'appalto. Inoltre una suddivisione delle attività comporterebbe un aumento significativo di costi e un aumento dei rischi da interferenza per la sicurezza delle maestranze.

3.3 DURATA

La durata dei lavori è quantificata in **400 (quattrocento) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

ART. 4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice in forma singola o associata, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Nel caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti), ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, il ruolo di mandatario/capogruppo deve essere assunto dall'operatore economico invitato individualmente alla presente gara, sotto pena di inammissibilità della relativa domanda.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione cooptata ai sensi dell'art. 68, comma 12, e dell'art. 30, comma 4, dell'allegato II.12 del Codice (c.d. **cooptazione**). L'impresa cooptata non è un concorrente ma è, comunque, tenuta ad attestare, tra l'altro, il possesso dei requisiti generali di moralità professionale.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f), del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti negli articoli seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Si applicano le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nell'art. 100 e nell'allegato II.12, al medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 30 del succitato allegato II.12 del Codice, l'**operatore economico singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso:

1) dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi, e precisamente:

1.a) possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 del Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG2 per l'importo totale dei lavori (classifica IV o superiore)**, con **obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria a qualificazione obbligatoria OG11 non posseduta;**

oppure

1.b) possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 del Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG2 – classifica III bis o superiore** e nella **categoria scorparabile OG 11 – classifica III o superiore.**

Gli operatori economici che si presentano **in forma associata** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

a) in caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** (art. 65, comma 2, lettere b e c, del Codice), i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto;

b) in caso di **consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lettera d, del Codice), i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;

c) in caso di **raggruppamenti temporanei** (art. 65, comma 2, lettera e, del Codice), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

d) ai **consorzi ordinari**, alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** (art. 65, comma 2, lettere f, g e h del Codice) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

N.B. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un raggruppato/consorziato poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, verranno valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.

N.B. I concorrenti possono beneficiare **dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12** del Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad

almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

N.B. Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

ART. 7) SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice il cui articolato si applica al presente appalto.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto della categoria prevalente OG2 nella misura massima del 50% dell'importo della categoria. Il limite percentuale stabilito (limite max del 50%) ha l'obiettivo di assicurare che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella categoria di lavori che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione attraverso una costante attività di coordinamento degli eventuali subappaltatori presenti in cantiere.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare nel proprio DGUE le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare complessivamente.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 17 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è vietato il subappalto cosiddetto "a cascata" in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto in quanto concernente lavorazioni, su bene vincolato di pregio, di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, tutte tra di loro interconnesse, e quindi con la necessità di garantire un miglior controllo delle attività di cantiere da parte della committenza.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido con nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di lavori concernenti un bene culturale tutelato, **non si applica l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del Codice, **per la categoria OG2.**

La S.A., avvalendosi della facoltà ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, **non consente l'avvalimento per la categoria OG11** (lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).

ART. 9) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 1, del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

ART. 10) SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara **non è previsto il sopralluogo obbligatorio** dei luoghi oggetto di intervento.

La Stazione appaltante si rende in ogni caso disponibile ad assistere, con proprio personale tecnico, l'operatore economico interessato a svolgere il sopralluogo, previo apposito appuntamento con il RUP da richiedere tramite email al seguente indirizzo: elena.chessa@adisu.umbria.it.

La richiesta deve pervenire entro e non oltre tre (3) giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. Dell'eventuale sopralluogo verrà rilasciato apposito verbale attestante la piena conoscenza dell'immobile oggetto d'intervento.

Non potranno pertanto essere sollevate eccezioni in merito allo stato dei luoghi in fase esecutiva dell'appalto.

ART. 11) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 165,00** (euro centosessantacinque/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta **di avvenuto pagamento prima della scadenza prevista per la presentazione dell'offerta**.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Al fine di accelerare le operazioni di gara si invita comunque l'operatore economico ad allegare nella documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC.

ART. 12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito e nel disciplinare telematico.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro le ore **12:00 del 02/10/2024**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della documentazione amministrativa, dell'offerta economica contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla documentazione di gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc.), solo il soggetto mandatario/capogruppo è tenuto a registrarsi e ad abilitarsi al Sistema al fine di operare all'interno della piattaforma telematica ed eseguire il caricamento della documentazione richiesta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 13) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 14) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma telematica Portale Umbria Acquisti, nell'apposita sezione "**Doc. gara – amministrativa**" secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche riportate nel "Disciplinare telematico e Timing di gara", la seguente documentazione:

- 1) **domanda di partecipazione** (Modello 1) ed eventuale **procura**
- 2) **DGUE**
- 3) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4

Al fine di accelerare le operazioni di gara si invita l'operatore economico ad allegare nella documentazione amministrativa anche la ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato **Modello 1** ed è sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della

presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio*). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di interesse;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria adottato con DCR 44 del 24/05/2022 (reperibile dal sito Internet dell'ente all'indirizzo [Codice disciplinare e di condotta | Amministrazione Trasparente \(adisu.umbria.it\)](https://www.adisu.umbria.it)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'ultimo articolo della lettera di invito.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione **non è corredata dal pagamento del bollo** di cui alla Tariffa (D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642) in virtù del parere dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 5.01.2021.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al modello allegato alla documentazione di gara.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da un Procuratore del Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o speciale).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate

ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono anche produrre la documentazione di seguito indicata:

- **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane o consorzio stabile:** atto costitutivo e statuto del consorzio;
- **raggruppamenti temporanei già costituiti:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla man-dataria per scrittura privata autenticata;
- **consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE;
- le **aggregazioni di rete:** contratto di rete ed eventualmente mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza.

ART. 15) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata secondo le indicazioni operative riportate nel "*Disciplinare telematico e Timing di gara*", firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e nel "*Disciplinare telematico e Timing di gara*" e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi che i concorrenti devono inserire direttamente a Sistema:

- 1) ribasso percentuale offerto, da applicare sull'importo di **€ 2.178.388,40**;
- 2) la stima dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- 3) la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- a) l'offerta economica nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti è sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE (non è richiesta la sottoscrizione dell'impresa cooptata);
- b) il ribasso percentuale offerto non deve riportare più di due cifre decimali. Nel caso di valori offerti con più di due decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento: in particolare, la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- c) **l'omessa separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza interna (c.d. oneri aziendali) comporta l'esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio;**
- d) sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base di gara.

ART. 16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso offerto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.lgs n. 36/2023, con l'applicazione dell'esclusione automatica (art. 54 D. Lgs. 36/2023) delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la cui soglia dell'anomalia viene calcolata con il **METODO A** descritto nell'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023.

ART. 17) OPERAZIONI DI GARA

L'Amministrazione procederà allo svolgimento della procedura di gara tramite la piattaforma telematica Portale Acquisti Umbria gestita da NET4MARKET-CSAMED SRL, svolgendo esclusivamente sedute riservate, in quanto la regolarità, trasparenza e integrità dei documenti e dell'offerta, sono garantite dall'utilizzo della piattaforma telematica, in quanto inalterabile e inviolabile nei suoi contenuti, nonché completamente tracciabile anche rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara.

I concorrenti saranno informati e aggiornati sulle fasi di svolgimento della procedura di gara tramite la suddetta piattaforma. È onere dell'Operatore Economico consultare la piattaforma durante tutto il periodo di espletamento della gara.

L'esame delle domande e delle offerte è rimesso al Seggio di gara composto dal Dirigente del Servizio "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio", dal RUP e dal Responsabile del procedimento della fase di affidamento.

Il Seggio di gara provvede ad aprire il plico telematico contenente la documentazione amministrativa e provvede a richiedere l'eventuale soccorso istruttorio, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, richiedendo, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti.

Verrà redatto apposito processo verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque (5) giorni dalla loro adozione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), del Codice.

Ultimata la fase di ammissione dei concorrenti, il Seggio di gara, sblocca lo step "*Economica*" dalla sezione "*Doc. offerta*" all'interno della scheda di gara per visualizzare i file "*Documento d'offerta generato*" e dare lettura del contenuto delle proposte.

Il RUP procede, infine, all'individuazione della migliore offerta: l'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso offerto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.lgs n. 36/2023, con l'applicazione dell'esclusione automatica (art. 54 D. Lgs. 36/2023) delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la cui soglia dell'anomalia viene calcolata con il **METODO A** descritto nell'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso, la stazione appaltante valuta la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente dai diversi concorrenti alla gara, oppure che le stesse sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione.

Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio telematico con estrazione in seduta pubblica. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 17) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023.

Il contratto è stipulato entro 30 dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 e 4, del Codice non si applicano alla presente procedura negoziata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'appaltatore è tenuto al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto il cui valore è determinato sulla base della tabella A dell'allegato I.4 del Codice.

ART. 18) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 19) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante ed inseguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prenderne al seguente indirizzo: <https://at.adisu.umbria.it/trasparenza/codice-disciplinare-e-di-condotta>.

ART. 20) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sul Portale Umbria Acquisti, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

ART. 21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: i dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio competente/Stazione Appaltante, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in particolare tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria" gestita dalla Società NET4Market, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto di ADISU ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8, del Regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. Alcuni dati personali potranno essere pubblicati sulla piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria", accessibile dal sito web di ADISU, ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla

legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il titolare del trattamento è ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, nella persona del suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,) cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@adisu.umbria.it.